

09 / 07 / 2021

Dir. 349 / 2021

Alla cortese attenzione dei Commissari
Straordinari
ILVA SPA in A.S.
Viale Certosa, 239
20151 – MILANO
ilva@ilvapec.com

e p.c. Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
cress@pec.minambiente.it
ditei@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”* – **Nota di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori volti alla messa fuori produzione della batteria n. 12 (Prescrizione n. 16.o)-42-49) in relazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del D.M. n. 267 del 25 giugno 2021 e in considerazione di quanto disposto dal decreto monocratico del Presidente del TAR Lazio n. 3634/2021. Richiesta di pronuncia espressa sull’istanza di riesame formulata dalla Società nel termine indicato dal Presidente del TAR Lazio.**

Con riferimento al Decreto monocratico del Presidente del TAR Lazio n. 3634/2021 e alla istanza di riesame del decreto ministeriale n.267 del 25.06.2021, si chiede a Codesti Spett.li Commissari di voler trasmettere con ogni possibile urgenza al Ministero della Transizione Ecologica la presente nota contenente la richiesta al MiTE di pronunciarsi, sull’istanza di riesame formulata dalla Società nel termine indicato dal Presidente del TAR.

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Dimastromatteo, c.f. DMSVCN70L03A669K, in qualità di legale *rappresentante pro tempore* della Società Acciaierie d'Italia S.p.A. (di seguito "AdI"), già ArcelorMittal Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 10354890963), con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 239 (20151),

Premesso che

- con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio, notificato anche ad ISPRA, depositato il 29 giugno u.s., AdI ha impugnato il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021, con cui, per quanto qui rileva, con riferimento alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, il Ministero ha rigettato la richiesta di differimento del termine per l'attuazione della prescrizione formulata dalla società prevedendo che *"il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM 29 settembre 2017"*, con l'ulteriore specificazione che il Gestore stesso, ove decorra inutilmente il suddetto termine senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, *"deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni"*;
- nell'ambito del ricorso, AdI ha richiesto al TAR Lazio l'adozione di misure cautelari urgenti, sia collegiali, che monocratiche, rappresentando tra l'altro l'assoluta incongruità del termine di 10 giorni assegnato dal Ministero per la messa fuori produzione della batteria 12;
- a supporto dell'istanza di adozione di misure cautelari urgenti, AdI ha prodotto innanzi al TAR Lazio la Relazione della Paul Wurth, in cui il consulente ha indicato come indispensabile un arco temporale di 60 giorni per la fermata in sicurezza della batteria 12, in ragione della necessità da parte di AdI di realizzare prodromiche opere di modifica all'impianto esistente;
- nelle more della predisposizione del ricorso, il 28 giugno u.s., AdI ha trasmesso al Ministero, per il tramite dei Commissari ILVA in a.s., una richiesta di riesame del decreto n. 267 del 25 giugno 2021, con riferimento alle statuizioni relative ai richiamati interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49;
- con decreto n. 3634/2021, del 1° luglio 2021, il Presidente del TAR Lazio ha stabilito, quanto alla richiesta di sospensione del termine di 10 giorni per la messa fuori produzione della Batteria n. 12 dal 1° luglio 2021, di dover *"salvaguardare in via prioritaria l'esigenza che dal rispetto dell'indicato termine di 10 giorni non discendano conseguenze negative per l'ambiente e per la corretta gestione ed il buon funzionamento dell'impianto, ritenendo quindi di dover prescrivere al Gestore di procedere alle relative operazioni di chiusura della Batteria n. 12 sotto la supervisione dell'ISPRA, alla quale andranno tempestivamente comunicati sin da ora tutti gli adempimenti che si intendono porre in essere, con rappresentazione dei tempi e dei relativi impatti, al fine specifico di concordare con la stessa le misure necessarie e più adeguate – aventi carattere di idoneità ad evitare eventuali conseguenze negative - anche se necessitanti di tempistiche più lunghe rispetto ai prescritti 10 giorni, rimettendo all'ISPRA ogni valutazione, adeguatamente motivata, da adottare tempestivamente secondo i canoni della leale collaborazione nel perseguimento del prioritario interesse pubblico, circa la correttezza delle proposte tecniche ed il carattere necessitato o meno di tali interventi, nonché circa la congruità delle relative tempistiche, fornendo un avallo tecnico agli interventi ed ai tempi per la messa fuori esercizio in sicurezza della Batteria n. 12 – sia con riferimento a quanto stabilito dal gravato decreto che con riferimento alle proposte*

di parte ricorrente, tenendo conto delle misure nelle more già poste in essere - dandone puntuale e tempestiva comunicazione al Ministero procedente e al Tribunale” (enfasi aggiunta);

- con lo stesso decreto, il Presidente del TAR ha altresì stabilito che alle suddette attività “il Gestore e l’ISPRA dovranno provvedere sin da subito e nelle more della celebrazione della prima camera di consiglio utile, fissata – tenuto conto della data di notifica e di deposito del ricorso - per la data del 20 luglio 2021”;

- con il decreto in argomento, infine, è stato ordinato al Ministero intimato “di pronunciarsi espressamente sull’istanza di riesame delle contestate previsioni, presentata da parte ricorrente, nel termine di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente decreto, di cui la ricorrente è onerata”;

- il decreto monocratico del Presidente del TAR rimette ad ISPRA, dunque, il compito di supervisionare le operazioni fermata della Batteria 12, verificando sin da subito anche se tali operazioni necessitino di tempistiche più lunghe rispetto ai prescritti 10 giorni, in ragione delle conseguenze negative per l’ambiente e per la corretta gestione ed il buon funzionamento dell’impianto che il rispetto del suddetto termine può comportare;

Considerato che

- con nota Dir. 330/2021 del 2 luglio 2021, AdI ha chiesto ad ISPRA di voler concordare con la società quanto prima le misure necessarie e più adeguate, valutando anche, come prescritto dal Presidente del TAR, la congruità dei tempi proposti, differenti dal prescritto termine di 10 giorni, anche alla luce delle considerazioni contenute nella richiamata relazione Paul Wurth;

- con nota del Ministero della transizione ecologica 5.07.2021, prot. 72294, è stato chiesto ad ISPRA, con riferimento all’articolo 4, comma 2 del DM n. 267 del 25 giugno 2021, “di porre in essere le attività di verifica della citata prescrizione, relazionando tempestivamente alla scrivente in merito allo stato di avanzamento dei lavori volti alla messa fuori produzione della batteria n. 12”;

- con nota ISPRA 6.07.2021 prot. 2021/36322, è stata convocata la riunione del 7.07.2021 al fine di avviare l’attività di vigilanza con emissione del relativo rapporto in relazione alla messa fuori produzione della Batteria di cokefazione n. 12 e di acquisire da AdI chiarimenti e la documentazione tecnica utile per gli approfondimenti richiesti;

- all’esito dell’incontro del 7 luglio 2021, ISPRA, per quanto riguarda l’idoneità della soluzione tecnica proposta e la tempistica per la messa fuori esercizio della Batteria 12, conclude, come risulta dal verbale: “Considerate le argomentazioni descritte dal Gestore e sulla base delle informazioni attualmente disponibili si ritiene che non è possibile percorrere soluzioni tecniche alternative a quella proposta dal Gestore con tempistiche inferiori a quelle rappresentate (60 giorni dal 1 luglio 2021) e finalizzate alla messa fuori produzione della batteria 12 evitando eventuali conseguenze negative e senza cagionare possibili danni irreversibili alle strutture produttive”(enfasi aggiunta);

- in ottemperanza al decreto n. 3634/2021, del 1° luglio 2021, ISPRA ha dunque concordato che la soluzione tecnica proposta da AdI per lo spegnimento risulta, allo stato, la più adeguata ad evitare possibili conseguenze negative e danni irreversibili agli impianti e che lo spegnimento della batteria 12 richiede, pertanto, una tempistica non inferiore a 60 giorni;

- Con nota dell’8.07.2021, prot. 36924, ISPRA ha trasmesso al MiTE per il seguito di competenza il rapporto di vigilanza “corredato dalla nota di chiarimenti consegnata dal Gestore in riscontro alla richiesta ISPRA Prot.2021/36322 del 06/07/2021 corredata dai relativi allegati”.

Considerato inoltre che

- il Ministero, cui il Presidente del TAR ha ordinato di pronunciarsi sull'istanza di riesame nel termine di 7 giorni dalla notifica del decreto cautelare monocratico (intervenuta il 1° luglio 2021), dovrà altresì tener conto delle valutazioni espresse da ISPRA, nell'ambito dell'attività di supervisione delle attività necessarie allo spegnimento della batteria 12 ed, in particolare, delle misure, concordate con AdI, necessarie ed adeguate ad evitare eventuali conseguenze negative, anche se necessitanti di tempistiche più ampie rispetto al termine di 10 giorni,

Considerato infine che

come evidenziato nella istanza di riesame del 28.06.21, in ogni caso sussistono i presupposti per il riconoscimento – ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n. 27/2020), come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito in l. n. 40/2020) – del differimento *ex lege* di almeno 82 giorni della scadenza del termine della Prescrizione n. 16.o)-42-49 relativamente alla batteria 12.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Ing. Vincenzo Dimastromatteo, in qualità di Gestore dello stabilimento di Taranto di Acciaierie di Italia S.p.A.,

CHIEDE

al Ministero della Transizione Ecologica di pronunciarsi, tenuto conto delle valutazioni espresse da ISPRA nell'ambito dell'incontro del 7.07.2021, sull'istanza di riesame formulata dalla Società nel termine indicato dal Presidente del TAR Lazio.

Acciaierie di Italia S.p.A. comunica altresì che, nelle more, in ottemperanza al decreto monocratico n. 3634/2021 ma senza rinunciare a quanto richiesto nella istanza di riesame e nel giudizio davanti al TAR Lazio, AdI proseguirà nello spegnimento della batteria secondo quanto concordato da ISPRA nell'incontro del 7 luglio 2021 e, dunque, dando attuazione alla soluzione tecnica proposta per la messa fuori esercizio della batteria 12 necessitante di una tempistica di 60 giorni e che consente di evitare eventuali conseguenze negative e senza cagionare danni irreversibili alle strutture produttive.

Distinti saluti



Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo

